

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 2852/AMB del 17/07/2020

SAPI - E/54/372

Proroga del termine relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ad esclusione degli impianti ricompresi nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il Direttore

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, il Titolo III-bis, della Parte Seconda del succitato decreto legislativo, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto, in particolare, il comma 6-bis, articolo 29-sexies, del decreto legislativo 152/2006, relativo il quale stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze;

Visto il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 535/AMB del 7 aprile 2015

recante "Proroga della scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014";

Considerato che in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prescrivono ai Gestori di effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con le frequenze in essi stabilite;

Considerato che la scadenza della prescrizione è diversificata per ogni Gestore, essendo la decorrenza del termine coincidente con la data di rilascio dell'AIA;

Tenuto conto che con nota acquisita la prot. reg. n. 28491-A del 19/06/2020 ARPA FVG ha comunicato che entro il 31 dicembre 2020 invierà alla Regione le Linee Guida per la valutazione sistematica del rischio di contaminazione al fine di definire, per ogni istallazione, le frequenze con le quali devono essere effettuati i controlli per le acque sotterranee e per il suolo o le diverse modalità di prevenzione e controllo;

Preso atto che, per eseguire i controlli analitici delle acque sotterranee e del suolo, la maggior parte dei Gestori AIA deve affidarsi a ditte terze e laboratori esterni i quali, in ragione di quanto sopra descritto non hanno potuto eseguire sopralluoghi e non hanno potuto essere operativi per un lungo periodo;

Ritenuto opportuno, stante anche l'assenza delle succitate Linee guida, prorogare il termine per l'adempimento della succitata prescrizione, con riferimento ai Gestori AIA il cui termine ha una scadenza ricompresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021, anche in considerazione dell'impatto conseguente alla applicazione delle misure di emergenza sopra richiamate;

Rilevata l'opportunità di differire al 30 giugno 2021 il termine per l'effettuazione dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo da parte dei Gestori AIA previsto nei rispettivi provvedimenti autorizzativi;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, con esclusione degli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

- 1.** Sono differiti al 30 giugno 2021 i termini per effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, stabiliti nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, ed aventi una scadenza ricompresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021. I controlli dovranno essere eseguiti in coerenza con le Linee guida all'uopo approvate. Gli stessi dovranno essere eseguiti in coerenza con le linee guida all'uopo approvate.
- 2.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
- 3.** Copia del presente decreto è trasmessa ad ARPA FVG e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Glauco Spanghero -

(documento firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs. 82/2005)